

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON \_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE DENOMINATO “TI TRASPORTO” A FAVORE DI CITTADINI DISABILI E/O CON RIDOTTA MOBILITÀ, COMPRENSIVO DEL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO “EL TINELLO”.**

Tra i Signori

a) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale interviene in quest'atto in qualità di Dirigente del Comune di Schio, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, con sede legale in Via Pasini n. 33 - C.F. e P. I.V.A. n. 00402150247 a ciò abilitato/a in base all'articolo 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e al decreto del Sindaco n. 3 del 10 giugno 2019, che in copia conforme all'originale trovasi allegato sub lettera A) al contratto di data 14 giugno 2019, n. 23063 di Rep. Segretario Comunale di Schio, registrato a Vadagno lo stesso 14 giugno 2019, al n. 5191, Serie 1T, di seguito denominato Comune;

e

b) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell' \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ - C.F. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro regionale del volontariato / Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato / Associazione di Promozione sociale;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 ha rimodulato l'intero sistema di servizio sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni e Enti Locali;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- allo scopo di promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone residenti a Schio, con limitazioni nell'autonomia personale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, il Comune di Schio ha istituito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.05.1996, il servizio di "Trasporto disabilità", in seguito denominato "Ti trasporto";
- alla gestione del servizio sociale di interesse generale denominato "Ti trasporto", fin dalla sua istituzione hanno attivamente partecipato associazioni di volontariato, mettendo a disposizione i loro volontari con funzione di autisti degli automezzi allo scopo utilizzati;
- il comma 3 dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'Amministrazione comunale, ai sensi del suddetto articolo 56, con deliberazione di Giunta comunale 251/2019 del 2 settembre 2019 ha disposto di espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) e alle associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS), per lo svolgimento del servizio sociale di interesse generale denominato "Ti Trasporto" a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del trasporto degli utenti del Centro diurno "El Tinelo";
- dal giorno 18.09.2019 al giorno 15.10.2019 è stato pubblicato, nell'Albo online e sul sito istituzionale [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it), in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le ODV e APS del territorio di accedere alla collaborazione con il Comune;
- in esito alla procedura comparativa, è stata selezionata l'\_\_\_\_\_ non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente convenzione;
- l'\_\_\_\_\_ ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_
- l'\_\_\_\_\_ è iscritta nel registro della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1224/2019 del 13 settembre 2019.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

## Articolo 1 –Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

## Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'\_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa: la gestione, in favore di terzi, del servizio sociale di interesse generale denominato "Ti Trasporto" a favore di cittadini disabili e/o con ridotta mobilità, comprensivo del trasporto degli utenti del Centro diurno "El Tinelo", descritto al successivo articolo 4 (di seguito denominato, per brevità, "servizio").

## Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'\_\_\_\_\_ per promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone residenti a Schio, con limitazioni nell'autonomia personale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, migliorando la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. È esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

## Articolo 4 – Servizio

(articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

1. L'ammissione al servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune che valuta le condizioni di ammissibilità quali: lo stato di autonomia funzionale, la condizione socio-economica, la rete familiare e il contesto abitativo territoriale.

2. Il servizio di trasporto deve essere garantito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi, sarà possibile richiedere il trasporto di persone anche in orario diverso e nei giorni festivi, sulla base dell'effettivo bisogno valutato dall'assistente sociale referente e in caso di consultazioni elettorali.

3. I trasporti vengono attivati di norma per accessi in Ospedale civile o Centri convenzionati, studi di liberi professionisti in ambito sanitario, per visite mediche presso le Aziende ULSS o Enti previdenziali e assistenziali in strutture residenziali e semi-residenziali (ad esempio case riposo, RSA, Casa Albergo, Centro Servizi), per accompagnamenti in Istituti scolastici, per accompagnamenti in Aziende (ad esempio per inserimenti lavorativi).

4. Per poter soddisfare tutte le richieste, qualora la destinazione sia la medesima, l'\_\_\_\_\_ potrà valutare l'effettuazione del trasporto di più utenti.

5. Il servizio di accompagnamento degli utenti presso il Centro diurno "El Tinelo" deve essere garantito con continuità dal lunedì al venerdì dalle 8.00 e fino alle 9.00 per l'andata dalle abitazioni degli utenti al Centro e dalle 15.00 alle 16.00 per il rientro dal Centro alle abitazioni degli utenti, fatta eccezione per i periodi di chiusura del Centro secondo il calendario che annualmente sarà comunicato dal Servizio Sociale comunale. Eccezionalmente per iniziative, previamente concordate, potranno essere richieste modifiche degli orari.

5. Il servizio prevede il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

6. Il Comune concede in comodato d'uso a \_\_\_\_\_, che accetta, i seguenti mezzi di proprietà:

- Fiat Doblò targato CM 296 DD;
- Fiat Ducato targato CZ185WC, attrezzato con pedana di sollevamento, per consentire l'accesso a bordo degli utenti in carrozzina.

7. L'\_\_\_\_\_ si impegna:

- ad utilizzare i mezzi di proprietà comunale esclusivamente per il servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia, a mantenerli in ordine e puliti, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore;

- a custodirli in luoghi idonei, al fine di preservarli da furti, atti di vandalismo, danneggiamenti in genere, anche per cause atmosferiche, nonché al fine di mantenerli in buono stato;
- a restituirli temporaneamente al Comune, per contingenti e urgenti esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta, in ogni momento e senza alcun preavviso.

8. L'\_\_\_\_\_ risponde in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. Copia delle quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni deve essere trasmessa al Comune entro 5 (cinque) giorni dal pagamento delle stesse.

9. L'\_\_\_\_\_ è comunque responsabile della perdita, distruzione, danneggiamento o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia informato tempestivamente il Comune o per i quali, per sua colpa, non sia liquidato l'indennizzo, e sarà obbligata, pertanto, a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore. In caso di sinistro, l'\_\_\_\_\_ informa immediatamente il Comune.

10. L'\_\_\_\_\_ sostiene i costi relativi al carburante, all'olio, all'ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore, nonché alla revisione periodica e al controllo "Bollino Blu" delegati alla stessa dal Comune.

11. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi, l'\_\_\_\_\_ provvede alla manutenzione straordinaria, comunicando tempestivamente al Comune gli interventi da effettuare.

12. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'\_\_\_\_\_ rende disponibili i seguenti mezzi di trasporto:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

13. Per i mezzi utilizzati ai fini della presente convenzione l'\_\_\_\_\_ si impegna:

- a mantenere i mezzi in ottime condizioni effettuando periodici controlli e sostenendo le spese relative alle manutenzioni e riparazioni; resta inteso che il servizio di trasporto non potrà essere garantito e richiesto in presenza di gravi impedimenti meccanici ai mezzi adibiti al servizio;
- a sottoscrivere adeguata copertura assicurativa con qualificata compagnia assicurativa per i propri mezzi;
- a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie di esercizio.

14. L'\_\_\_\_\_ si impegna inoltre:

- a consentire l'utilizzo e la guida degli automezzi solo a volontari adeguatamente formati ed in possesso delle autorizzazioni e patenti necessarie per la guida degli autoveicoli oggetto della convenzione;
- a vigilare affinché i volontari si astengano dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psicofisiche alterate a qualsiasi ragione dovute, esporrebbero sé stessi e/o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. Un'attenta valutazione di tali rischi rientra nella diligenza del buon padre di famiglia;
- a rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.
- ad attivarsi, qualora necessario, presso le autorità competenti per richiedere l'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" per tutti i mezzi utilizzati.

15. L'\_\_\_\_\_ si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione;
- che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale;
- l'individuazione per l'esecuzione delle attività di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;

- il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679;
  - il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
  - il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione;
  - la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
  - la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
  - la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per i servizi di trasporto;
  - la ricezione telematica delle schede di attivazione dei trasporti, compilate dagli Assistenti Sociali comunali in ogni loro parte, solo per i nuovi utenti o per il ripristino di utenti precedentemente cessati e quella delle comunicazioni di sospensione temporanea o definitiva del servizio di trasporto;
  - la messa a disposizione dell'utenza, in via continuativa, di un numero telefonico (n. \_\_\_\_\_) per la ricezione telefonica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, escluse le festività, delle prenotazioni di trasporto da parte di utenti già ammessi al servizio a cura del Comune, concordando autonomamente con il richiedente tempi e modalità del trasporto, modifiche o disdette di trasporti già prenotati;
  - l'effettuazione di trasporti entro i limiti del territorio della Regione del Veneto attraverso i propri soci volontari, con piena autonomia organizzativa. Eccezionalmente, previa valutazione dell'Assistente sociale e autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato, potranno essere effettuati trasporti anche al di fuori della Regione del Veneto.
  - la registrazione dei trasporti effettuati in apposita scheda di servizio;
  - la trasmissione al Comune, entro il giorno 15 di ogni mese, di copia di tutte le schede di servizio dei trasporti effettuati nel mese precedente, debitamente sottoscritte dagli utenti e ordinate per auto;
  - la trasmissione del riepilogo mensile dei chilometri effettuati suddiviso per: tipo di auto, Centro Diurno, altri trasporti.
  - la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.
16. Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:
- la disponibilità di n. 2 (due) automezzi, con idonea copertura assicurativa e il bollo auto a proprio carico;
  - la collaborazione con l'\_\_\_\_\_ per permettere un efficace coordinamento delle attività;
  - il riconoscimento all'\_\_\_\_\_ del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo articolo 6 – Contributi;

#### Articolo 5 – Durata

1. Il Comune si avvale dell'\_\_\_\_\_, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01 gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2023.
2. Comune ed \_\_\_\_\_ escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### Articolo 6 – Contributi

1. L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore prevede che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

2. L'articolo 56 comma 2 del medesimo Codice dispone che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'importo del contributo previsto per il rimborso delle spese che l'\_\_\_\_\_ sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione è quantificato fino ad un massimo di Euro 35.000,00/annuo, quale somma massima rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute:

- per gli automezzi di proprietà dell'\_\_\_\_\_ le spese di: carburante, pulizia, assicurazione, bollo e bollino blu, manutenzione ordinaria e straordinaria per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- per gli automezzi di proprietà del Comune di Schio e concessi in comodato per l'espletamento del servizio le spese di: carburante, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e bollino blu;
- spese per pedaggi, parcheggi,
- spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- costi di telefonia mobile sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, purché afferenti ad utenze intestate esclusivamente all'\_\_\_\_\_;
- spese per i pasti dei volontari, qualora la durata del trasporto superi le 6 ore/giorno continuative, per un max di euro 10,00, se non già previsto dall'\_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice del Terzo settore;
- altre spese imputabili direttamente ed esclusivamente all'attività oggetto della presente convenzione;

4. Il suddetto importo potrà:

- comprendere i rimborsi delle spese sostenute dai volontari (articolo 17, comma 4 del d.Lgs. 117/2017);
- comprendere i costi indiretti (quali ad esempio canone di locazione, spese generali, ecc.)

5. Detto rimborso potrà essere corrisposto limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

6. Tutte le spese di cui sopra saranno rimborsate solo previa idonea documentazione.

7. Gli importi saranno liquidati mensilmente su presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell'\_\_\_\_\_.

#### Articolo 7 – Controlli

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui al precedente articolo 4 reso dall'\_\_\_\_\_.

#### Articolo 8 – Responsabilità

1. L'\_\_\_\_\_ è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'\_\_\_\_\_ ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

3. La quota di oneri della suddetta polizza attribuibili all'attività oggetto della presente convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio.

4. L'\_\_\_\_\_ garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.

5. A tal fine è vietata, da parte dell'\_\_\_\_\_ e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto della presente convenzione.

6. L'\_\_\_\_\_ assume il ruolo di "responsabile del trattamento" dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.; ugualmente i singoli volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati e le connesse responsabilità.

7. È onere dell'\_\_\_\_\_ la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".

8. L'\_\_\_\_\_ dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

9. Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigore della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dall'\_\_\_\_\_.

10. In ogni caso è vietata, da parte dell'\_\_\_\_\_ e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti delle attività oggetto della presente convenzione.

#### Articolo 9 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'\_\_\_\_\_.

2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'\_\_\_\_\_ violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;

- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;

- qualora l'\_\_\_\_\_ venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### Articolo 10 – Controversie

1. I rapporti tra Comune ed \_\_\_\_\_ si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Vicenza.

Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed \_\_\_\_\_ rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
3. Il valore della presente convenzione è di Euro 105.000,00 (esente IVA ai sensi dell'articolo 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Schio

Per l' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione

Per il Comune di Schio

Per l' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Schio, \_\_\_\_\_